

R.G.C.P. 5 /2020

Il Tribunale,

composto dai magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente,
dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.,
dott. Maria Marta Cristoni Giudice
ha emesso il seguente

DECRETO

In data 13 marzo 2020 la società ricorrente ha depositato ricorso ex art.161 c.6 L.F. per l'accesso alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 entro il termine fissato dal Giudice. il Tribunale di Ferrara con Decreto del 19 marzo 2020, depositato in cancelleria in pari data, ha concesso alla debitrice giorni 120 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione obbligatoria, nominando commissario giudiziale e stabilendo obblighi informativi.

Con istanza ex art.161 u.c. L.F. depositata in data 18 settembre 2020, la società ha richiesto proroga del termine di cui al punto precedente e il Tribunale ha concesso la proroga del predetto termine di giorni 60.

In data 4.12.20 la scrivente società ha depositato nei termini la proposta, il piano e la documentazione obbligatoria di cui all'art.161 c.2 e c.3 L.F.

Il G.D. rilevando numerose criticità nel piano e nella proposta convocava le parti ed il P.M.: alla udienza la ricorrente chiedeva un termine per potere integrare la proposta, che le veniva concesso nella misura di 15 giorni. Il P.M. insisteva perche' fosse dichiarato il fallimento della ricorrente.

Nei termini la ricorrente depositava proposta migliorativa e aggiornata relazione di attestazione.

.....

La proposta depositata e' fondata su un piano in continuita' indiretta: infatti la ricorrente, poco prima del deposito del ricorso in bianco, ha costituito una nuova società, riconducibile allo stesso assetto proprietario della ricorrente, cui ha affittato la azienda, convenendo che per la durata del piano (fino al 2025) la procedura avrebbe incamerato i canoni, avendo la affittante presentando dichiarazione di intento di acquisto vincolante per la azienda stessa.

Alcuni beni immobili della società, non funzionali all'esercizio della impresa, verrebbero alienati con procedure competitive sulla base della perizia di parte allegata.

Non essendo l'attivo realizzabile, anche nella migliore ipotesi con riguardo agli esiti della attività liquidatoria, sufficiente a pagare i chirografari, a tale scopo si rappresenta la presenza di un apporto di finanza esterna per 300mila euro da parte della legale rappresentante tramite la prestazione di garanzia personale, cui si aggiunge, la cessione del credito derivante dalla vendita di immobili promessi in vendita con rogito fissato nell'autunno 2021, per un importo di euro 110mila.

Così' congegnato il piano consentirebbe:

- a.) pagamento integrale, delle spese di giustizia e delle spese di procedura, ivi compresi i compensi ai professionisti;
- b.) pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1, 2, 3 e 5 c.c., per parte capitale e per interessi calcolati come per legge entro anni 1 dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del presente piano di concordato;
- c.) pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati ex art. 2753 c.c., entro anni 1 dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del presente piano di concordato;
- d.) pagamento parziale, nella misura del 26% circa, dei creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. c.1, c.2, c.3 e c.4, entro anni 1 dal passaggio in giudicato del decreto di omologa della proposta, degradando in chirografo, in apposita classe, la quota non soddisfatta.



La quota degradata verrà soddisfatta nella misura del 15% mediante l'utilizzo di finanza esterna. Ai fini della falcidia è stata predisposta apposita istanza di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter L.F.

In particolare si chiarisce in proposta come la percentuale del 26% rappresenta la media delle percentuali di soddisfazione dei creditori privilegiati di cui all'art.2752 c.c.

Nello specifico tali debiti privilegiati vengono soddisfatti nella misura del 100% relativamente ai debiti verso Erario per ritenute e nella misura del 4% relativamente ai debiti per IRES e IRAP, così per un totale di Euro 534.344,59 su un monte debito di Euro 2.035.396,07, pari appunto al 26%, degradando in chirografo la parte non soddisfatta.

In merito viene allegata relazione giurata del Dott. Giovanni D'Iapico sulla soddisfazione dei creditori degradati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale su ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

e) Degrado in chirografo del creditore munito di privilegio speciale ex art.2764 c.c. per incapienza dell'attivo su cui grava il privilegio stesso. La quota degradata verrà soddisfatta nella misura del 2% mediante l'utilizzo di finanza esterna.

Viene allegata relazione giurata del Dott. Giovanni D'Iapico sulla soddisfazione dei creditori degradati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale su ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;

f.) pagamento dei creditori chirografari mediante la formazione di n. 3 classi omogenee per natura così rappresentate:

Classe 1. Creditori tributari chirografari, tributari privilegiati degradati ed aggio di riscossione nella misura del 15%.

Classe 2. Creditori fornitori e clienti per anticipi nella misura del 2%.

Classe 3. Altri debiti vari nella misura dell'1%.

Ad integrazione dell'originaria proposta di concordato, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Tribunale di Ferrara con decreto del 09/12/2020 in materia di formazione delle classi la ricorrente specifica che "pertanto, la predetta classe raccoglie posizioni debitorie chirografarie (verso l'amministratore e verso soggetto finanziatore non bancario vicino alla nostra compagine sociale) alle quali, proprio per la tipologia di creditori, si è ritenuto di corrispondere una percentuale deteriore a beneficio degli altri creditori chirografari."

Ritiene il Collegio di concentrarsi su alcuni aspetti critici della proposta e piano, per poi verificare come l'attestatore li abbia affrontati.

a) La valutazione degli immobili destinati alla liquidazione. Gli immobili della ricorrente sono tre: un posto auto in centro a Ferrara, un appartamento in via Cairoli, un immobile parzialmente ristrutturato incorso Porta Mare. Il perito di parte dichiara di avere assunto a riferimento, quanto ai primi due cespiti, il criterio comparativo. Tale criterio presuppone che il perito ricerchi, trovi ed alleghi atti di compravendita di immobili aventi caratteristiche simili se non pressoché identiche a quello oggetto di stima, e di epoca il più prossima possibile alla data della stima. Per contro il perito dopo questa premessa, non allega alcun atto di vendita di immobili simili in epoca coeva alla stima, e formula una valutazione del tutto apodittica di 144mila euro per l'appartamento e di euro 45mila per il posto auto. Salta all'occhio la valutazione del posto auto in zona centrale che, nonostante l'essere in zona centrale, ha però il difetto, a detta dello stesso perito, di non essere "in grado di accogliere la maggior parte dei veicoli": in sostanza si tratta di posto auto (non di garage coperto) che non è in grado di accogliere quasi nessun veicolo. Ciononostante il perito propone una valutazione di 5000 euro al mq per un valore di realizzo inverosimile *prima facie* di 45mila euro.

Il valore degli immobili dovrebbe essere verificato da una Perizia della procedura: per far fronte a tale esigenza in Piano vengono disposti accantonamenti per € 10.000,00 (disponibili però da quanto si evince dalla cronologia del Piano dal 2023).



Peraltro i valori degli immobili sono di gran lunga maggiori di quelli utilizzati dall'attestatore nella sua attestazione a pag. 31 in riferimento agli immobili di proprietà della garante: gli immobili della garante, che dovrebbero assicurare la attendibilità della garanzia, non sono stati oggetto di stima. Sia in piano e che in attestazione il loro valore è calcolato moltiplicando i valori OMI per la superficie catastale: tra gli immobili della garante vi è un appartamento in Largo Castello a Ferrara e quindi assimilabile –come valore di realizzo- all'appartamento in via Cairoli. Ciò nonostante per l'appartamento in via Cairoli vengono proposti valori molto superiori a quelli OMI e calcolati in base al criterio comparativo (sia pure con i limiti di cui sopra), che vengono ritenuti congruenti dall'attestatore, così come egli ritiene congruenti quelli proposti per gli immobili della garante, sia pure calcolati su criteri affatto diversi (appunto i valori OMI). La incongruenza sta nell'aver adottato due criteri molto diversi, e che conducono a valutazioni del valore di realizzo affatto omogenei, al medesimo scopo, ovvero indicare il valore di realizzo di beni immobili, senza che di questa illogicità sia stata data spiegazione in proposta, e soprattutto in attestazione.

- b) L'affitto e la cessione della azienda: si dice in piano che il valore viene stabilito utilizzando la formula basata sul canone di affittanza, ma non risulta stimato da alcuno tale valore e la sua congruità. Ne risultano espressi i dati citati dall'attestatore a pag. 36 della Attestazione (ove si afferma che il valore aziendale si riferisce al valore dell'avviamento che sarebbe in linea “... con la valutazione dell'avviamento fatta ai sensi dell'art. 2, comma 4, DPR 460/96 prendendo a riferimento i dati contabili e fiscali dei periodi di imposta anteriori al manifestarsi dello stato di crisi”).
- c) Sul Magazzino vige il contratto estimatorio contenuto nel contratto di affitto d'azienda che prevede che: “... L'Affittuaria si obbliga a pagare a ESTENSE ACCIAI il prezzo dei beni del Magazzino che verranno prelevati al valore di carico per le materie prime e i prodotti in corso di lavorazione, al valore di carico decurtato del 10% per i prodotti finiti e al valore di carico decurtato di almeno il 60% (e comunque per un valore non inferiore a quello risultante dalla perizia giurata in corso di redazione) per i prodotti finiti obsoleti. Eventuali materie prime e prodotti finiti da rottamare saranno esclusi dall'Inventario Iniziale. Le Parti verificheranno mensilmente, entro il 5° Giorno Lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, i quantitativi di materiale effettivamente prelevati dal Magazzino e definiranno in contraddittorio la lista di fatturazione da parte di ESTENSE ACCIAI. Le fatture emesse verranno saldate quanto all'importo dell'iva entro il giorno 10 del mese successivo alla emissione della fattura e quanto all'imponibile entro 120 giorni data fattura. In ogni caso, a prescindere dalla data di acquisto, eventuali sospesi, dovranno essere liquidati entro la data di cessazione del presente contratto.” Per contro il Piano (oltre che non allegare la Perizia dei detti beni, né le liste di fatturazione ad oggi predisposte) non appare in sintonia col contratto di affitto, dato che prevede la monetizzazione del magazzino nel 2021 per € 139.540,00. In sede di integrazione la ricorrente ha depositato un “impegno inderogabile all'acquisto” del magazzino da parte di EA2 s.r.l., che non contiene l'indicazione del prezzo, né delle modalità di pagamento. Inoltre non si spiega come si armonizzi tale “impegno inderogabile” con il contratto estimatorio vigente (come patto accessorio all'affitto d'azienda) né se vi siano e quali siano le eventuali modalità di cessione competitiva del magazzino.
- d) La finanza esterna: essa è cruciale per la sostenibilità della proposta, atteso che solo grazie alla stessa sarebbe possibile il, peraltro modestissimo, pagamento dei chirografari.
- La dichiarazione allegata al piano inizialmente depositato contiene la dichiarazione di impegno della legale rappresentante a favore della massa dei chirografari in relazione al pagamento agli stessi delle percentuali previste in proposta: l'impegno viene prestato fino ad un ammontare di euro 300mila ed è contenuto in scrittura privata non autenticata.



La ricorrente, circa la attendibilita' dell'impegno e la solvibilita' della dichiarante, evidenzia il patrimonio immobiliare di cui e' titolare la garante e che ammonta ad un valore (non oggetto di perizia di stima ma ottenuto solo applicando alla superficie catastale i valori OMI: quindi senza effettuazione di alcuna verifica dello stato degli immobili ne' della loro effettiva consistenza) stimato sulla carta a euro 223.420,83.

Per il restante importo la legale rappresentante allega dichiarazione di cessione di credito a favore della massa del credito futuro derivante dalla cessione, per ora oggetto di preliminare, di un cespite in Bondeno, pari a 110mila euro.

In sede di integrazione la legale rappresentante, quanto all'apporto di 300.000 mila euro (che originariamente secondo la prima scrittura privata dovevano essere versati a termine del piano, ovvero nel 2025), la legale rappresentante, con successiva scrittura privata, si e' impegnata a versare alla procedura la somma a mezzo di una rata trimestrale di 10mila euro con decorrenza dalla omologa, con la precisazione che il mancato pagamento di due rate consecutive consentira' alla procedura di agire esecutivamente sui beni della garante.

Le criticita' sono varie: la finanza esterna, indispensabile per la tenuta del piano, e' frutto dell'apporto esterno della legale rappresentante, senza che rispetto a tale impegno si sia data prova della presenza di idonea liquidita' nel patrimonio di colei che si e' impegnata o si sia fornita, in merito all'impegno di pagare, una garanzia bancaria a prima richiesta. Nessuna informazione e' stata fornita in merito essendosi solo concentrata la ricorrente a spiegare come la eventuale azione esecutiva (peraltro doverosamente preceduta dalla richiesta di decreto ingiuntivo non potendo certamente essere la scrittura privata azionata come titolo esecutivo) sarebbe soddisfacente. Sul punto non si e' considerato che il valore proposto non presenta alcuna affidabilita' visto che e' calcolato con una mera operazione aritmetica sulla base dei valori OMI ed a prescindere da una indispensabile valutazione concreta della consistenza e conformita' urbanistico catastale del bene della garante, in contrasto con i corretti principi di stima; non si sono considerati i tempi ed i costi di una esecuzione immobiliare (compenso dello stimatore, del custode-delegato, costi della pubblicita' e della vendita telematica e del contributo al PVP) e soprattutto non si e' considerato che essendo la garante la legale rappresentante della ricorrente sarebbe proprio la stessa legale rappresentante, atteso che siamo in presenza di un piano in continuita', a dovere agire in executivis contro se' stessa.

A fronte della richiesta di una fideiussione bancaria la ricorrente ha dichiarato che le banche non erano disposte a rilasciarla: circostanza certamente non tranquillizzante per il Collegio.

La relazione dell'attestatore ha il precipuo compito di analizzare i contenuti del piano e della proposta con una prospettiva autonoma ed indipendente, al fine di fornire al Collegio prima ed ai creditori poi quel supporto informativo sulla quale basare la propria convinzione.

Sul punto merita di essere ricordato che per giurisprudenza di legittimita' consolidata in sede di verifica di ammissibilita' della domanda di concordato, spetta al giudice, tra l'altro, il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilita' dei criteri di giudizio, cio' rientrando nella verifica di regolarita' dell'andamento della procedura, che e' presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del "consenso" dei creditori(Cassazione civile sez. VI, 09/03/2018, n.5825, Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, n.30627).

Ebbene la relazione dell'attestatore non si e' soffermata su nessuna di queste criticita': ha avallato la valutazione del perito di parte circa gli immobili alla societa' non avvedendosi che gli stessi dati OMI utilizzati per valutare il patrimonio personale della garante per immobili simili sono nettamente inferiori alla valutazione proposta dal perito.

Nessun rilievo, tantomeno con approccio critico, circa la assenza di una perizia sulla scorta della quale sono stati stabiliti il canone di affitto, il prezzo del magazzino oggetto di contratto estimatorio, ed il prezzo finale di cessione della azienda. Nemmeno si e' rilevato che la offerta vincolante all'acquisto da parte della affittante, contiene un vincolo sostanzialmente non efficace poiche' non accompagnato da alcun versamento a garanzia o da una fideiussione circa il pagamento del prezzo.



Quanto alla consistenza patrimoniale di colei che si e' impegnata a fornire la finanza esterna l'attestatore si e' limitato a allegare una visura catastale (che dimostra solo la intestazione dei beni) e le quotazioni OMI, oltre alla certificazione circa la mancata segnalazione alla Centrale Rischi.

L'attestatore si e' riportato apoditticamente alla valutazione del valore di realizzo dei beni della garante basata sul mero calcolo aritmetico dei valori OMI applicati alla superficie catastale, senza porsi minimamente il problema della totale inattendibilita' di tale stima, che non tiene conto della consistenza reale del bene e della sua conformita' catastale e urbanistica e dell'abbattimento inevitabile per le vendite coattive (che pero' l'attestatore sottolinea come un profilo deterioro delle vendite fallimentari, dimenticando che anche le vendite concordatarie vanno effettuate con modalita' competitive analogamente a quelle fallimentari).

Nessun accenno ai costi e ai tempi della esecuzione coattiva ne' al fatto che tale esecuzione dovrebbe essere promossa dalla stessa garante, quale legale rappresentante della ricorrente.

Nessun rilievo o verifica autonoma, da parte dell'attestatore, circa la capacita' della legale rappresentante di pagare effettivamente le rate promesse di 10mila euro ogni tre mesi: essendo ben diverso per i creditori chirografari, sia in termini di tempo che di risultato, che la finanza esterna affluisca regolarmente o debba essere il ricavato di una procedura monitoria seguita da una espropriazione immobiliare.

Nessuna allegazione in piano, e nessun rilievo nella attestazione circa la capienza patrimoniale dei promittenti l'acquisto del bene in Bondeno, rendendo il credito asseritamente ceduto del tutto incerto; e si rammenta che questo apporto esterno e' decisivo per il pagamento dell'1% ai creditori chirografari.

La relazione del professionista ex art. 161 terzo comma l. fall. ha lo scopo di fornire un adeguato supporto informativo al Tribunale ed al ceto creditorio, chiamato ad esprimere le proprie valutazioni sulla convenienza del piano concordatario (v. Tribunale Firenze 4 maggio 2016); egli dunque non puo' limitarsi ad attestare genericamente la veridicita' dei dati aziendali e a prendere in considerazione dati meramente formali, o a utilizzare formule di stile con meri richiami a valutazioni e ragionamenti fatti nel piano; ^[L]_[SEP] ne puo' limitarsi ad attestare genericamente la fattibilita' del piano, dovendo invece, sotto la sua personale responsabilita', esporre in modo specifico ed approfondito le proprie valutazioni, supportate da verifiche concrete, motivando in relazione alle specifiche ragioni per cui ritiene che il piano predisposto dal debitore abbia una fondata possibilita' di riuscita.

In sede di giudizio di ammissibilita', il tribunale deve quindi verificare che la relazione, elaborata dal professionista incaricato dal debitore, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e dettagliata, che lo stato analitico ed estimativo delle attivita' possa considerarsi tale e che la predetta relazione, attestante la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano, sia adeguatamente motivata, indicando le verifiche effettuate nonche' la metodologia e i criteri seguiti per pervenire all'attestazione, anche riguardo la congruita' della valutazione dei beni immobili che dovranno formare oggetto di cessione ai creditori.

IL Collegio ritiene che la relazione sia assolutamente carente di autonomia di valutazione e di giudizio, appiattendosi sui dati forniti dalla ricorrente senza alcun approccio critico anche a fronte di incongruenze piu' che evidenti.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e la ricorrente dichiarata fallita in conseguenza della richiesta del P.M. formulata alla udienza di comparizione del 16.12.20, come da sentenza resa in data odierna

PQM



Dichiara inammissibile il ricorso.

Ferrara 7.1.21

Il Presidente
(*dott. Stefano Giusberti*)

